

STATUTO CONSORZIO VINI VALLE D'AOSTA

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. Il Consorzio volontario per la tutela dei vini Valle d'Aosta/Valleè d'Aoste Denominazione d'Origine Controllata denominato Consorzio Vini Valle d'Aosta è stato costituito in data 25 marzo 2022.
2. Il presente statuto viene redatto ai sensi della Legge 238/2016 e D.m. 18 luglio 2018 in materia di Consorzi e deve essere riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo.
3. Il Consorzio di tutela, se rappresentativo di almeno il 40% dei viticoltori e non meno del 66% - composto per almeno il 33% da prodotto certificato e imbottigliato - della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, può svolgere le funzioni erga omnes ex art. 41 Legge 238/2016 relative a tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione tutelata, nei confronti di tutti i produttori anche non aderenti al Consorzio.
4. Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes" è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010.
5. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 – DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2069, salvo proroga.

Art. 3 – SEDE

Il Consorzio ha sede in Aosta.


L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 - SCOPI E COMPITI

1. Il Consorzio di Tutela della denominazione d'origine controllata Valle d'Aosta persegue le finalità e gli obiettivi fissati dall'art 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 esplicitati dal D.M. 18 luglio 2018 G.U. del 05 ottobre 2018 n. 232.

Il Consorzio riconosciuto ha lo scopo di:

- a) Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP/IGP tutelata;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text and a central emblem or logo. The signature is written in a cursive style.

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico congiuntura le della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) Collaborare, secondo le direttive impartite da l Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOC da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio.

3. Il consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti ad esso dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;

- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 48 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e successive modifiche;

- compiere tutte le attività correlate all'applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dalla legge 12 dicembre 2016 n. 238 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con l'autorità centrale e periferica di controllo, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;

- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalla legge 12 dicembre 2016 n. 238 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate;

- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio.

4. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4 della legge n. 238/2016, rilascia, a titolo gratuito, l'autorizzazione di cui all'art. 44 della legge citata, ai soggetti che utilizzano il riferimento alla DO nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati, secondo le disposizioni di cui all'art 16 del DM 18 luglio 2018;

5. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato a i sensi dell'art. 41 comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e successive modifiche;

6. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti in base al regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci che è stato modulato sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiate immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 41 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della Denominazione tutelata dal Consorzio medesimo - sottoposti al sistema di controllo di cui alla normativa citata all'art. 1 del presente Statuto – che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:


- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2. I soci delle cantine sociali e delle cooperative hanno un autonomo diritto di associazione al consorzio limitatamente al settore di attività di cui continuano ad essere singolarmente titolari.

3. L'adesione al Consorzio delle cooperative di viticoltori e delle associazioni dei produttori, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti, comporta l'automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria 'viticoltori'. Tali conferenti dovranno essere pertanto indicati per memoria sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nome della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del Mipaaf. Tali viticoltori non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite del legale rappresentante della cooperativa e/o associazione.

4. L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

- l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità del suo legale rappresentante;
- l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove sono svolte le attività dell'impresa;
- gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- per i viticoltori la superficie iscritta a schedario viticolo;

A circular stamp is visible in the bottom right corner of the page, partially overlapping the list of requirements. The stamp contains illegible text, likely the name of the organization or a specific office. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

- l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
 - la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi da esso derivanti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
5. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel semestre della presentazione.
 6. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati nel presente Statuto.
 7. La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6- QUOTA DI AVVIAMENTO

1. All'atto dell'associazione il Consorzio può richiedere ai nuovi soggetti il contributo di avviamento, la cui quota è stabilita dal Consiglio di amministrazione mediante delibera ex art. 11 D.m. 18 luglio 2018.
2. La quota si intende versata a fondo perduto; essa non è trasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
3. L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci.

Art. 7 – CONTRIBUTO ANNUALE

1. Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in base ai seguenti elementi:
 - per i produttori di uva: al quintale di uva rivendicata e denunciata;
 - per i vinificatori: all'ettolitro di vino potenziale, rivendicato e denunciato;
 - per gli imbottiglieri: alla bottiglia di vino prodotta (da 0.75l o equivalente).
2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del Contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.
3. Il Consiglio delibera il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività - categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.
4. Il contributo annuale è composto da:
 - a. Contributo relativo all'attività di valorizzazione

- b. Contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza
- c. Contributo relativo all'attività di servizio ai soci.

5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al solo pagamento dei contributi di cui alla lettere a) e b) per le funzioni erga omnes.

6. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

7. Il consiglio di Amministrazione stabilisce periodicamente i termini di pagamento dei contributi con apposita delibera.

Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1. Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti.

2. Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali, purché in regola con i pagamenti dei contributi.

3. Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione c/o la permanenza nel Consorzio stesso.

4. I consorziati hanno inoltre l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;

- di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;

- di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;


- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del consorzio.

Art. 9 – SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.

Nei confronti dell'associato che non rispetta il presente Statuto, le delibere consiliari nonché i regolamenti interni, il Consiglio di Amministrazione può – in base alla gravità – comminare le seguenti sanzioni:

- censura con diffida

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp, likely an official seal or stamp of the organization, though the text within it is illegible. The signatures appear to be of the President and a member of the Board of Administration.

- sospensione dal Consorzio per un periodo determinato
- esclusione dal Consorzio
- denuncia all'Autorità competente.

Prima adozione del provvedimento l'interessato deve essere invitato tramite raccomandata o PEC a regolarizzare la propria posizione o a presentare dovuti chiarimenti entro 30 giorni.

Il provvedimento è comunicato entro 15 giorni dalla delibera a mezzo raccomandata o PEC.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.
2. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. Il consorziato può recedere in qualunque momento, inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dal presente Statuto;
2. Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:
 - a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
 - b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
 - c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;
3. Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:
 - a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
 - b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
 - c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro;
 - d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
 - e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
 - f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
4. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.
5. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

6. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale entro il termine di 30 giorni, nei modi previsti dallo Statuto all'articolo 21.

Art. 12 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale dei consorziati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) l'Organo di Controllo;


Art. 13 -ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA – COMPITI

1. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- approvare le proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione tutelata;
- approvare le proposte di nuove DOC o DOP, la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
- deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uso con la relazione dell'attività svolta nell'esercizio;
- deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;
- deliberare il versamento dei contributi straordinari,
- eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi;
- nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei Revisori contabili;
- deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- approvare i regolamenti interni;
- approvare l'eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d'uso;
- deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.
- deliberare in merito agli strumenti di gestione delle produzioni ex art. 39 Legge 238/2016.

2. All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

- le modifiche da apportare al presente Statuto;
- lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly 'P. P. P.' or similar.

- la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che resta fissato per il 31 dicembre di ogni anno; l'Assemblea può essere convocata nel maggior termine di 180 giorni nei casi previsti dall'art. 2364 ultimo comma del Codice Civile e successive modifiche.

L'Assemblea è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

2. La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, posta elettronica certificata o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea ordinaria può essere convocata mediante posta elettronica certificata, con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica come identificato presso i pubblici registri ovvero notificato al Consorzio ed annotato nel libro dei soci"

3. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica certificata o telegramma almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati iscritti al libro soci, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

7. L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

8. L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.

- in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati.

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2369, comma 2 c.c. l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

10. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sempre nei modi e nei tempi sopra riportati.

11. L'Assemblea ordinaria può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede e i Soci del Consorzio con le modalità precisate nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità dell'assemblea in video conferenza tra la sede i Soci del Consorzio è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria sia tenuta presso diverse filiali in tal caso presso ogni filiale saranno nominati due rappresentanti con funzione, l'uno di presidente e l'altro di segretario dell'assemblea "locale" cui sarà demandata la verifica della presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale, la regolarità delle votazioni e che avranno il compito di dare esecuzione alle direttive del presidente dell'assemblea "generale", al quale trasmetteranno apposito verbale firmato.

12. Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15 - MODALITÀ DI VOTO

1. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato per ciascuna delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare, con le modalità per il calcolo del contributo annuale previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Comunque ad ogni socio spetta almeno un voto. Ad ogni unità di conto corrisponde un voto.


Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte.

2. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea. Ogni singolo socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.

3. Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "viticoltori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio. Ferma restando la delega espressa dei viticoltori alla cantina per la loro parte di uva.

Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

4. Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum deliberativi" di cui al precedente art 14, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica certificata. Il Socio che non potrà essere presente personalmente alle assemblee convocate dall'Associazione, potrà comunque esprimere il proprio voto manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse dal Socio stesso a mezzo di e-mail presso la casella di posta specificatamente identificata, entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Bassani', is written over the bottom right portion of the text.

5. E' escluso di diritto dalla partecipazione all'Assemblea il Consorziato moroso nel pagamento delle contribuzioni.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 7 ad un massimo di 13 membri ivi compreso il Presidente.

I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci o tra loro delegati.

2. Tutte categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

3. Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

- provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;
- invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso;
- propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna categoria, tenendo presente che: tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio.
- sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

4. In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria categoria, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati a rappresentare la categoria stessa.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenente candidati fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

5. Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli del Consorzio.

6. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, si applica l'art. 2386 c.c.

7. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Art. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo esemplificativo, il Consiglio:

- a) elegge il Presidente.
- b) elegge uno o più vice presidenti rappresentanti ognuno le categorie non rappresentate dal Presidente.
- c) stabilisce i poteri del presidente e del vice-presidente.
- d) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes previste dalla normativa vigente;
- e) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
- f) fissa la quota di ammissione al Consorzio;
- g) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui all'art 6 del presente statuto;
- h) predispone l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Ministero.

Art. 18 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 5 Consiglieri o dal Presidente dell'Organo di Controllo.


2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematica, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno due giorni prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti.

Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio conferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantita la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly 'M. Russo'.

riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di paterne trasmettere.

Art.19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o più vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art.20 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, ai sensi della vigente normativa, potrà essere monocratico o collegiale a scelta dell'assemblea ordinaria.

Qualora il controllo della società sia affidato ad un Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che ne nomina anche il Presidente.

Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

Se costituito in forma monocratica, il sindaco unico è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco monocratico o il Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale del Sindaco monocratico o dei membri del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'organo di controllo: a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto; b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione; c) esamina il bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione riferendone all'Assemblea,

con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 21 – COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio medesimo, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio pronuncerà il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla costituzione, determinando altresì le spese e i compensi a favore degli arbitri.

Nulla osta alla possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria in qualsiasi momento, previo tentativo di mediazione da effettuare presso la Camera di Commercio di Aosta o presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Aosta.

Art. 22 - STRUTTURA OPERATIVA

La direzione del Consorzio può essere affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne attribuisce le mansioni ed i relativi poteri.

Art. 23 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

Nei regolamenti interni possono essere stabiliti i poteri del Direttore, nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio


I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria e sottoposti all'approvazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 24 - FONDO CONSORTILE

Ciascun Consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo Consortile.

Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- a) del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- b) delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del Consorzio;
- c) dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- d) dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- e) dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'P.' or 'P.'. The stamp is partially obscured by the signature.

f) delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2423 e segg. Del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Art. 25 - MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile deve essere conforme alle condizioni stabilite dalla Legge 238/2016 e il relativo decreto attuativo.

Il marchio consortile può essere proposto come logo della Denominazione tutelata ed essere inserito nel disciplinare di produzione.

Art. 26 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod. Civ. Salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell'art.2612 c.2 n.5.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto nel rispetto delle indicazioni impartite dal Mipaaf e dal Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili con riguardo, a organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, il tutto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

